

TI_GERICHTE INC.2007.26503 vom 21. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.26503

FR: TI_GERICHTE INC.2007.26503 du 21 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE INC.2007.26503 del 21 novembre 2007

Regeste

Proroga del carcere preventivo

Erwägungen

E. 12

Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dall'approfondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna. Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame l'inquirente, oltre a non spiegare perché sia " facile ipotizzare " una pena superiore ai cinque anni, non ha praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione personale dell'accusato che permettano di individuare elementi a sostegno dell'invocato pericolo di fuga e neppure sostiene l'assenza di elementi che positivamente lo escludano o lo riducano. L'unico elemento desumibile dall'istanza è l'indicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al pericolo di recidiva: cfr. pag. 4 in fondo), teoricamente comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con posizione ancora " al vaglio " : Istanza, pag. 4 in fondo, pag. 2 primo capoverso). Quanto al pericolo di collusione, come giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non sussistono necessità d'inchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I 31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di _____, ma senza alcuna indicazione dell'accertamento a rischio (foss'anche l'intenzione di audizione dibattimentale), anzi con l'indicazione di probabile abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso). Inoltre, anche volendo prescindere da quanto appena detto, appare arduo confermare l'attualità del pericolo di collusione allorquando l'accusato è, per stessa dichiarazione del magistrato inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime ordinario (per ordine dell'inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più o meno liberi, comunque non controllati) con l'esterno e ha ricevuto visite da almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con _____, persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto

26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o su richiesta dell'accusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali (dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla base di un'accusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2). Ricordato che "E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro ... scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.)" (GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa l'esistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.

E. 13

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfr. In particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora da soffrire. Per quanto concerne il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità è riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 16.11.2007) e, dall'altro che (comunque) dalla visione dell'incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell'inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2). Anche il principio di celerità è, quindi, rispettato. Nel contempo, l'entità della proroga richiesta, potrebbe apparire eccessiva considerato che per la consegna della delucidazione peritale (scritta) il termine è stato fissato al 19 novembre 2007 (quindi già scaduto al momento della notifica della presente), che la produzione degli eventuali contratti _____ è attesa da oltre un mese ed è stata sollecitata ancora recentemente (quindi non dovrebbe tardare) e che se l'accesso agli atti e la partecipazione all'inchiesta sono stati garantiti nel corso della stessa, come previsto dalla legge, non si vedono particolari ragioni per la fissazione di un termine ex art. art. 196 CPPTI superiore ai minimi previsti (non va dimenticato che ci si trova in presenza di accusato detenuto). Tuttavia, non potendosi presumere l'assenza di istanze di complemento (indipendentemente dalla loro fondatezza), appare opportuno concedere la proroga richiesta, richiamando comunque l'obbligo di procedere celermente ex art. 102 CPP, cui fa riferimento esplicito anche l'inquirente in sede di istanza, che impone anche di

procedere indilatamente al deposito degli atti, di non fissare termini che vadano oltre il stretto necessario, di decidere tempestivamente in merito ad eventuali complementi istruttori e, se del caso, di procedere alla chiusura, senza attendere inutilmente che trascorra il termine prorogato (GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

E. 14

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell'istanza, il carcere preventivo cui è astretto _____ è prorogato fino al 25 gennaio 2008 (compreso). PQM visti gli artt. 187, 188,189, 191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.